

**DISCIPLINARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NATURA
ECONOMICA
A TUTELA DI SITUAZIONI SOCIALI SVANTAGGIATE
Zona livornese**

INDICE

**CAPO I
NORME GENERALI**

*ART. 1 OGGETTO
ART. 2 DESTINATARI
ART. 3 FINALITÀ' DEGLI INTERVENTI
ART. 4 GLI INTERVENTI*

**CAPO II
LE PROCEDURE**

*ART. 5 MODALITÀ' DI ACCESSO E PRESA IN CARICO
ART. 6 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AGLI INTERVENTI
ART. 7 LA COMMISSIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA*

**CAPO III
GLI INTERVENTI**

*ART. 8 INTERVENTO ECONOMICO TRAMITE VOUCHER
ART.9 INTERVENTO ECONOMICO FINALIZZATO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM
ART.10 PERCORSI FORMATIVI E LAVORATIVI. LE BORSE LAVORO
ART.11 IL SOSTEGNO COLLABORATIVO
ART.12 TIROCINI DI INCLUSIONE
ART. 13 EROGAZIONE PRODOTTI E ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA
ART. 14 PASTO A DOMICILIO*

**CAPO IV
RICHIESTE DI RIESAME E CONTROLLI**

*ART. 15 RICHIESTA DI RIESAME
ART.16 CONTROLLI E RECUPERO INDEBITO*

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente disciplinare individua i criteri di accesso, e l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di assistenza e sostegno economico, finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno valutate professionalmente di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, in funzione dei diritti di cittadinanza sociale in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, in osservanza della l'art.1 Legge 8/11/2000 n. 328 e il disposto dell'art. 58 delle L.R.T. n. 41/05, "Politiche per le persone a rischio di esclusione sociale".

Qualsiasi intervento previsto dal presente disciplinare è subordinato alla disponibilità finanziaria del Comune.

Al fine di facilitare la prevenzione e il superamento delle condizioni di bisogno, limitando in tal modo la necessità di ricorso all'assistenza economica continuativa, la Zona Livornese, attribuisce rilievo prioritario:

- alla cura dell'informazione e del supporto al cittadino nell'accesso a tutti gli strumenti di prevenzione della povertà e di sostegno ed integrazione al reddito, altrimenti previsti dalla normativa nazionale regionale e locale;
- ai progetti finalizzati al reinserimento lavorativo del cittadino e della sua famiglia nonché ad un corrispondente impegno a riconoscere nel lavoro una forma di valorizzazione della persona e delle sue capacità;
- allo sviluppo, in ottemperanza del principio di sussidiarietà, di tutte le possibili modalità di collaborazione, di intesa e in sinergia con le Associazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione sociale, le ONLUS, le organizzazioni umanitarie.

Art. 2. Destinatari

I destinatari degli interventi di aiuto economico di cui al presente disciplinare sono tutti i cittadini italiani e stranieri residenti nella Zona Livornese che si trovino in condizione di disagio socio – economico professionalmente valutato.

Ai sensi della L.R. 41/05 art. 5, gli interventi sono estesi anche ai soggetti di cui ai punti a), b) e c), e precisamente:

- donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;
- stranieri con permesso umanitario di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25/7/98 n. 286 e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'art. 41 dello stesso decreto legislativo;
- richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto 30/12/89, n. 416, convertito con modificazioni, dalla l. 28/2/90 n. 39, da ultimo modificato dalla l. 30/7/2002, n. 189.

Interventi di emergenza potranno essere erogati anche a favore di persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazione di bisogno tali da esigere interventi non differibili. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza e temporaneo.

Nel caso di cui sopra sarà cura dei Servizi prendere opportuni contatti con il Comune di residenza al fine di segnalare la situazione e/o concordare un eventuale piano di intervento.

I contributi economici non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie.

Non sono incluse in tali tipologie residenziali i centri plurifamiliari, le case di accoglienza per uomini o donne privi di riferimenti abitativi o altre assimilate in quanto strutture socio –assistenziali legate ad un percorso di autonomia.

Art. 3. Finalità degli interventi

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio, della marginalità sociale e al sostegno delle responsabilità familiari, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.

Gli interventi del disciplinare vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e complementarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

L'Assistenza economica è uno strumento del Servizio Sociale, cui si accede previa valutazione della condizione di bisogno e predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con l'interessato e la sua famiglia, finalizzato a definire la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi, nonché a stimolare e potenziare le risorse presenti nella persona, nel nucleo familiare e nell'ambiente sociale del destinatario.

La prestazione socio – economica si inserisce in un processo di aiuto e pertanto deve essere utilizzata quale risorsa in un progetto globale di tutela dell'individuo e della famiglia e ciò al fine di:

- garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza al fine di concorrere al superamento di gravi situazioni di insufficienza di reddito;
- stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

Art. 4 Gli interventi

Nell'ambito della presa in carico e del piano individualizzato di assistenza, si individuano i seguenti interventi di sostegno economico:

- Contributo economico tramite voucher
- Interventi economici finalizzati
- I percorsi lavorativi o formativi
- I sostegni collaborativi
- I tirocini di inclusione
- I prodotti e gli alimenti per la prima infanzia
- Il pasto a domicilio

CAPO II LE PROCEDURE

Art. 5 Modalità di accesso e presa in carico

L'accesso ai servizi e alle prestazioni è garantito a tutti i cittadini attraverso la messa in rete di punti unici di accesso sul territorio della Zona Livornese coordinati fra loro e il cui obiettivo è rendere esigibile il diritto di informazione, gestire le informazioni e indirizzare il cittadino verso i servizi competenti, ascolto, analisi e valutazione della istanza di bisogno, apertura della scheda personale e monitoraggio mediante supporto informatico, invio immediato delle istanze all'area di servizio di competenza per la presa in carico.

La presa in carico del cittadino, da parte della assistente sociale dell'area competente prevede che:

In base all'art. 7 l.r. 41/05, i destinatari di cui all'art. 2 saranno coinvolti all'interno di un "percorso assistenziale personalizzato", inteso quale complesso di adempimenti finalizzati ad assicurare, in forma coordinata, integrata e programmata, l'accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, in relazione ai bisogni accertati e nei limiti delle risorse disponibili

La presa in carico si articola in due momenti:

- predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
- Verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Art. 6 Requisiti e condizioni di accesso agli interventi

I requisiti e le soglie di accesso come sono di seguito definiti costituiscono, salvo deroghe espresse, il parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti nel disciplinare.

Condizioni di accesso:

- 1) requisiti soggettivi di cui all'art. 2
- 2) avvio del percorso di cui all'art. 5
- 3) situazione economica del nucleo familiare secondo i parametri di seguito definiti
- 4) collaborazione alla "presa in carico" del servizio sociale e al "piano individualizzato di assistenza" definito con esso ed accettato.

Definizione della situazione economica:

Ai sensi del DPR 5 Dicembre 2013 n. 159, il reddito complessivo del nucleo familiare sarà quello risultante dalla certificazione ISEE.

Viene indicata quale soglia di accesso al servizio il valore ISEE pari all'importo annuo della pensione minima INPS comprensivo della tredicesima mensilità.

Qualora nell'anno corrente si siano verificate situazioni che abbiano sensibilmente modificato la situazione reddituale, si considera la situazione effettiva dichiarata all'atto dell'avvio del percorso, tenendo comunque conto di quanto risultante dalla certificazione ISEE. La situazione economica annuale, aggiornata al momento della richiesta, è determinata dall'ISEE del nucleo familiare del richiedente.

La soglia di accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto di aiuto personalizzato e finalizzato.

All'interno del progetto, ove disponibili, devono essere contenute precise informazioni riguardanti tutti i componenti il nucleo familiare, discendenti e ascendenti di primo grado, fratelli e sorelle anche se non conviventi.

La modulazione e la quantificazione degli interventi verrà posta in relazione alla capacità di aiuto e alle risorse della rete parentale.

Qualora a carico del nucleo familiare risultino morosità nei confronti di soggetti terzi fornitori di servizi (quali ad esempio fornitori di Energia elettrica, gas, acqua, canoni di locazione in alloggi CASALP) o sia la stessa Amministrazione Comunale a vantare crediti per morosità (ad es. rette per asilo nido o per mense scolastiche) la misura di sostegno economico verrà quietanzata direttamente all'Ente creditore e prevista all'interno del contratto collaborativo.

Art. 7

La Commissione tecnico – amministrativa

La Commissione Tecnico Amministrativa è un organo centralizzato permanente la cui composizione viene nominata con Determina dirigenziale.

E' presieduta dal Responsabile Ufficio Marginalità e Famiglia.

I membri della Commissione vengono ruotati con cadenza annuale.

I membri della Commissione vengono scelti nella misura di uno per ogni area funzionale.

In caso di impossibilità a partecipare, ogni membro può essere sostituito con altro appartenente alla medesima area funzionale.

La Commissione Tecnico Amministrativa ha la funzione di:

- esaminare le proposte
- valutare la conformità delle stesse alle norme previste dal presente disciplinare,
- verificare la fattibilità del progetto,
- decidere in merito alla concessione o meno degli interventi, tenendo conto delle risorse disponibili e delle condizioni dell'utente cliente e del nucleo familiare come da disciplinare,
- redigere verbale sottoscritto dai presenti

CAPO III GLI INTERVENTI

ART. 8

Contributo economico tramite voucher

È un intervento economico, rivolto a persone sole o nuclei familiari che si trovino in una situazione economica non sufficiente al soddisfacimento dei bisogni primari.

Il Comune, ove possibile, provvede ad organizzare un sistema di voucher sostitutivi dell'erogazione diretta del denaro, attraverso affidamento pubblico a ditta specializzata, spendibile presso punti di servizio accreditati presso i quali acquistare i prodotti preventivamente concordati con l'Ente, coniugando libertà di scelta del singolo con il pieno controllo del contributo pubblico.

I contributi sotto forma di voucher saranno concessi dalla Commissione Tecnico Amministrativa ai cittadini indigenti secondo le disposizioni di bilancio.

I voucher concessi avranno tagli non superiori agli importi di seguito indicati:

Soggetti singoli	fino a € 50,00 mensili
Famiglie composte da soggetti adulti	fino a € 100,00 mensili
Famiglie con minori	fino a € 150,00 mensili

Qualora si evidenziassero acquisti non in linea con i criteri indicati al momento del rilascio dei voucher, l'irregolarità sarà tempestivamente comunicata per i relativi provvedimenti, fino alla revoca o alla sospensione temporanea del beneficio.

Il contributo potrà essere erogato anche sotto forma di pacco alimentare.

La Commissione, verifica l'eccezionale gravità e straordinarietà della situazione presentata dall'Assistente Sociale, può prevedere, dandone puntuale motivazione, erogazioni economiche temporanee di importi superiori di quelli indicati nel presente articolo.

Art. 9

Intervento economico finalizzato

L'intervento economico finalizzato è destinato ad integrare i redditi delle famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedano un eccezionale e straordinario onere economico.

Ogni spesa per la quale si chiede l'accesso deve essere debitamente documentata preventivamente e rendicontata successivamente.

A titolo di esempio non esaustivo, possono essere considerate spese straordinarie il pagamento di utenze domestiche di conguaglio, pagamento di spese per nuove forniture domestiche al momento della concessione di nuovo alloggio.

La liquidazione dei contributi avviene, in ragione di una correlazione tra tempestività dell'intervento ed efficacia del medesimo.

Art. 10

Percorsi lavorativi o formativi – Le borse lavoro

In applicazione dell'art. 58 lett. B della L.R. 41/05 che prevede "interventi di sostegno, anche economico, finalizzati alla realizzazione di progetti individuali di inserimento sociale, lavorativo e formativo", le borse lavoro consistono in interventi economici previsti per le persone sole o nuclei familiari in cui vi sia almeno un potenziale percettore di reddito abile al lavoro che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

L'intervento è collocato all'interno della presa in carico ove il "Piano individualizzato di assistenza" sarà orientato, fra l'altro, al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

L'intervento comprende una presa in carico complessiva, e non si esaurisce nel breve periodo. La Zona Livornese mette a disposizione un tutor che segua il percorso di inserimento e provveda alle verifiche mensili.

L'intervento sarà erogato, compatibilmente con le risorse di bilancio, in presenza delle seguenti condizioni:

- Situazione reddituale entro i parametri di accesso
- Iscrizione al Centro per l'Impiego

La durata del Percorso lavorativo o formativo all'interno di realtà produttive cittadine selezionate, denominate "Aziende ospitanti" è di sei mesi, salvo diversa indicazione contenuta nel piano individuale di intervento.

La borsa lavoro attivata non costituisce rapporto di lavoro, ad eccezione di diverso e successivo accordo tra l'Azienda ospitante e il cittadino; di tale modifica deve essere data tempestiva informazione all'ente con conseguente cessazione della borsa lavoro.

L'intervento, a fronte di un impegno di 20 ore settimanali in orario da concordare, prevede un rimborso pari a € 300,00 mensili con la possibilità di una progressione economica (fino ad un massimo di € 400,00) in base all'andamento del percorso opportunamente verificato dal tutor e a quanto previsto dal "PAP".

Per i minori in età compresa tra i 16 e i 18 anni, a fronte di un impegno di 20 ore settimanali in orario da concordare, si prevede un rimborso pari a € 200,00 mensili con la possibilità di una progressione economica (fino ad un massimo di € 300,00) in base all'andamento del percorso opportunamente verificato dal tutor e a quanto previsto dal "PAP".

Si considerano inadempienti i componenti del nucleo che abbiano:

1. rifiutato offerte di lavoro;
2. cessato volontariamente un'attività lavorativa;
3. tenuto comportamenti incompatibili con la ricerca di un lavoro;
4. non rispettato gli impegni assunti nell'ambito del "piano individualizzato di assistenza" in merito a quanto definito circa la ricerca e mantenimento di un'attività lavorativa.

Art. 11

- Il sostegno collaborativo

L'intervento costituisce una forma di attivazione delle risorse e delle potenzialità personali dell'utente nell'attuazione di un complessivo progetto di aiuto.

Il Sostegno Collaborativo è risorsa destinata a chi per vari motivi non ha più la possibilità di accedere ad esperienze lavorative e proprio per questo presenta l'urgenza di tornare ad essere reinserito nel tessuto sociale attraverso vie di accesso alternative a quelle tradizionali quali il lavoro o la presa in carico sanitaria.

L'intervento è collocato all'interno della presa in carico ove il "Progetto di Assistenza Personalizzato - PAP" sarà orientato anche al recupero dell'autonomia economica della famiglia attraverso la riduzione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

L'intervento comprende una presa in carico complessiva e non si esaurisce nel breve periodo.

Al soggetto beneficiario si chiede di mettere a disposizione il proprio impegno nello svolgimento di attività varie gestite nell'ambito dei diversi soggetti del privato sociale.

Il sostegno collaborativo non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro.

Il contributo che viene erogato non ha natura corrispettiva ma di supporto ed assistenza e si realizza all'interno dell'inclusione sociale che viene a costituire la finalità principale di questo servizio.

Il sostegno collaborativo viene attivato dalla Commissione Tecnica su proposta dell'Assistente Sociale di riferimento.

La Zona Livornese mette a disposizione un tutor che segue il percorso di inserimento e provvede alle verifiche mensili.

L'intervento sarà erogato, compatibilmente con le risorse di bilancio, in presenza delle seguenti condizioni:

- Situazione reddituale entro i parametri di accesso
- Età inferiore al percepimento della pensione

Il sostegno collaborativo prevede un impegno settimanale variabile dalle 10 alle 14 ore (in orario da concordare) in base al "PAP".

È previsto un contributo mensile di € 200,00. La durata del Percorso è di minimo sei mesi con possibilità di proroga ove la Commissione Tecnica, integrata con l'Assistente Sociale di riferimento, lo ritenga opportuno.

Art. 12 - Il Tirocinio di inclusione

E' normato dal D.Lgs. 147/2017, che reca "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", dal Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la Legge di Conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante: "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" e dalla Conferenza Stato-Regioni del 22.01.2015 - Accordo fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione". Repertorio Atti n. 7/CSR del 22.01.2015.

E' specificatamente finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari competenti. Rappresenta una importante opportunità per i beneficiari del REI/RDC che, in sede di analisi preliminare, non dimostrino una immediata capacità di inclusione lavorativa (anche con l'attivazione di altre forme di tirocinio).

L'intervento è collocato all'interno della presa in carico ove il "Progetto di Assistenza Personalizzato - PAP" sarà orientato anche al recupero dell'autonomia economica della famiglia attraverso la riduzione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

L'intervento comprende una presa in carico complessiva, e non si esaurisce nel breve periodo.

La Zona Livornese mette a disposizione un **tutor** che segua il percorso di inserimento e provveda alle verifiche mensili.

L'intervento sarà erogato, compatibilmente con le risorse di bilancio, in presenza delle seguenti condizioni:

- Situazione reddituale entro i parametri di accesso
- Età inferiore al percepimento della pensione

La durata può raggiungere i 24 mesi, eventualmente prorogabili o ripetibili anche oltre tale periodo nel caso in cui ci sia attestazione della sua necessità dal parte del Servizio Sociale Professionale e/o dai Servizi Sanitari competenti.

Il Tirocinio di Inclusione non costituisce in nessun caso rapporto di lavoro.

Verrà corrisposta un'indennità mensile pari a 400 €, ridotta a 250 € su segnalazione dell'assistente sociale in base all'eventuale valore di ulteriori misure di sostegno al reddito percepite dal beneficiario.

Art. 13

Erogazione di prodotti e alimenti per la prima infanzia

Il servizio si inquadra quale applicazione dell'art. 52 comma 1 L.R. 41/05, che prevede politiche per le famiglie consistenti nell'insieme di interventi e servizi volti a favorire l'assolvimento di responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità, la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico nei nuclei familiari.

L'Ufficio Marginalità e Famiglia riceve da parte del Servizio sociale la proposta di attivazione del contributo e procede di conseguenza all'autorizzazione rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il contributo previsto è pari a € 150,00 mensili per bambini di età inferiore all'anno e €100,00 per bambini da 12 a 24 mesi. La concessione del beneficio avviene con cadenza bimestrale tramite mandato riscuotibile presso la Tesoreria Comunale. La concessione del bimestre successivo è invece subordinata alla corretta rendicontazione delle spese già effettuate per i prodotti nei due mesi precedenti. I documenti portati a giustificativo (scontrini, ricevute) devono essere leggibili e coprire l'importo totale previsto dal contributo.

Le tipologie di prodotti (alimenti e non) compatibili con il contributo sono le seguenti:

PRODOTTI IGIENE PRIMARIA

- *(max 5 pacchi) fino ai 24 mesi*
- *creme pediatriche*
- *salviette detergenti*

LATTE

- *Primo latte (fino al compimento dei 6 mesi)*
- *Latte di proseguimento (dai 6 ai 12 mesi)*
- *Latte di crescita (dai 12 ai 24 mesi)*

CEREALI

- *Farina lattea al riso (dai 4 ai 6 mesi)*
- *Crema di riso e mais (dai 4 ai 10 mesi)*
- *Pastina (dai 6 ai 12 mesi)*
- *Semolino (dai 6 ai 12 mesi)*

(complessivamente max 7 confezioni)

CARNE

- *Liofilizzati di carne (dai 4 ai 5 mesi) max 15 barattoli*
 - *Liofilizzati di carne (dai 5 ai 6 mesi) max 30 barattoli*
 - *Omogeneizzati carne/pesce (dai 6 ai 12 mesi)*
- (max 30 vasetti da 80 gr.)*

Art. 14
Pasto a domicilio

L'erogazione del servizio mensa è organizzato dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio, il cui accesso è normato dalle organizzazioni stesse.

Il servizio pasti a domicilio, la cui richiesta deve pervenire dal Servizio sociale territoriale, è riservato in modo particolare ai cittadini che vivono soli o che hanno comunque difficoltà a raggiungere i locali dove vengono distribuiti i pasti.

CAPO IV

RICHIESTE DI RIESAME E E CONTROLLI

Art. 15
Richiesta di riesame

In osservanza del punto d) comma 2 dell'art. 8 della L. 41/05, i cittadini destinatari degli interventi del sistema integrato, hanno diritto ad essere informati sui propri diritti in rapporto ai servizi di assistenza sociale, ad esprimere il consenso sul tipo di prestazione, salvo i casi previsti dalla legge, a partecipare alla scelta delle prestazioni compatibilmente con le disponibilità esistenti nell'ambito territoriale determinato per ciascun servizio sociale.

E' possibile presentare richiesta di riesame della decisione della Commissione Tecnico Amministrativa entro 10 giorni dall'invio della comunicazione dell'esito.

La Commissione riesaminerà il progetto dando risposta entro i successivi 30 giorni.

Art. 16
Controlli e recupero indebito

Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, la Zona Livornese segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi e le relative spese.